

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UNA
LINEA DI
TRASPORTO FUNIVIARIA METROPOLITANA, IN ESERCIZIO PUBBLICO, DENOMINATA
EC15 "TRIESTE-PORTOVECCHIO-BOVEDO" (6,00-7,20-11,50)
INTERAMENTE COMPRESA NEL COMUNE DI TRIESTE.

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Disciplinare regola, per le finalità di cui all'articolo 15, della legge regionale 02 agosto 2022, n. 11, recante "Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)", la concessione alla costruzione e l'esercizio in servizio pubblico, di seguito concessione, della funivia monofune ad ammortamento automatico con veicoli chiusi, di tipo cabina a 10 posti, denominata **EC15 "TRIESTE-PORTOVECCHIO-BOVEDO"(6,60 -7,20-11,50)** in località "Porto vecchio" in comune di Trieste (TS).

ART. 2
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

1. L'impianto si configura quale linea funiviaria metropolitana ad ammortamento automatico dei veicoli chiusi, di tipo cabina a dieci posti, denominata EC15 "TRIESTE-PORTOVECCHIO-BOVEDO" (6,60 -7,20-11,50), sita in località "Portovecchio" nel comune di Trieste (TS) per il trasporto di pedoni, persone, animali, biciclette e cose, in esercizio pubblico, in sinergia con la linea funiviaria metropolitana denominata EC16 "BOVEDO-OPICINA" (11,50-347,80) che collega l'abitato di Opicina, la stazione ferroviaria denominata "Trieste Centrale" e le linee di trasporto pubblico su gomma locale ed a lunga percorrenza. La linea prevede una stazione intermedia che serve l'area museale e il futuro terminal croceristico con deviazione planimetrica del tracciato.

2. Le principali caratteristiche dell'impianto in questione sono le seguenti:

quota imbarco della stazione di rinvio e tenditrice (TRIESTE)	m. s.l.m.	2,30
quota imbarco della stazione intermedia (PORTO VECCHIO)	m. s.l.m.	2,90
quota imbarco della stazione motrice e magazzino veicoli (BOVEDO)	m. s.l.m.	7,20
lunghezza sviluppata	m.	2.469,53
pendenza media	%	0,06-0,3
potenzialità massima di trasporto	pers/h	1.800
velocità massima	m/s	6,0

3. L'impianto di cui al presente atto viene classificato come "funivia aerea monofune con movimento unidirezionale continuo" con veicoli a dieci posti chiusi con collegamento temporaneo, secondo quanto disposto dall'art. 1, lett. c) del "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone" adottato con il D.M. n. 400/1998. La tipologia di servizio è volta a sopperire un'esigenza di carattere generale di trasporto urbano di collegamento tra aree periferiche e il centro cittadino.

L'impianto si configura quale **impianto di prima categoria**, ai sensi della legge regionale 04 agosto 2022, n. 11, art. 12, comma 1, lett. a). Il servizio è previsto tutto l'anno con orario prolungato.

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La concessione è subordinata all'osservanza della Legge regionale 2 agosto 2022, n.11, e del Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2022, n.0160/Pres., nonché di tutte le altre disposizioni regionali che potranno essere emanate in materia. La concessione è altresì subordinata all'osservanza della relativa normativa tecnica statale vigente in materia, ed in particolare del D.M. n.753/1980, del D.M. 04.08.1998, n.400, del D.M. 08.03.1999, del D.Lgs. n. 210 dd.12.06.2003 relativo all'attuazione della direttiva 2000/9/CE, del D.M. 18.02.2011, del Decreto R.D 337-08.09 dd.16.12.2012 (Decreto Infrastrutture), del D.D. 17.09.2014, n. 288, del D.M. 01.12.2015, n. 203, del Decreto R.D. n. 144 dd.18.05.2016 (Decreto Funi), del D.M. 11.05.2017 (Decreto Esercizio).
2. Il Titolare della concessione dichiara di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi generali e particolari previsti da tutte le norme sopra richiamate e loro eventuali modifiche ed integrazioni che successivamente dovessero intervenire.

ART. 4 PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO

1. Ai fini dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, il titolare della concessione provvede alla nomina del personale addetto all'impianto, ai sensi di quanto previsto al Capo VIII della L.R. 11/2022 e dal suo regolamento di attuazione.
2. Al governo dell'impianto concorrono, secondo le rispettive attribuzioni, i soggetti individuati dall'art. 37 della L.R. 11/2022.
3. Il personale operativo deve essere provvisto del certificato d'idoneità e non potrà svolgere funzioni con qualifica superiore a quelle indicate nel certificato stesso.

ART. 5 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 11/2022, prima dell'apertura dell'impianto al pubblico servizio, il Titolare della concessione dovrà trasmettere alla Regione, per l'esame e l'approvazione, il regolamento d'esercizio contenente, oltreché le prescrizioni tecniche riguardanti le prove periodiche da effettuarsi sull'impianto, anche le disposizioni concernenti gli utenti e il personale.

ART. 6 APERTURA AL PUBBLICO ESERCIZIO

1. L'impianto di cui al presente atto di concessione non può essere aperto al pubblico esercizio prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22 della L.R. 11/2022, subordinata all'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali svolte dalla Commissione nominata appositamente dall'Autorità di sorveglianza, rivolte ad accertare che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite dagli uffici regionali competenti.

ART. 7 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Durante il periodo di esercizio dell'impianto, il titolare della concessione si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia e in particolare sarà obbligato a garantire:
 - a. Il trasporto gratuito degli effetti postali nei periodi e orari di esercizio su richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;
 - b. il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto e del regolamento di esercizio;
 - c. il trasporto gratuito di personale degli Enti preposti alla vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - d. il trasporto gratuito di personale incaricato alle operazioni di soccorso.
2. In caso di lavori di revisione o variante all'impianto il Titolare della concessione si obbliga a trasmettere la

nomina del Direttore dei lavori, completa dell'accettazione dell'incarico rilasciata dallo stesso, e successivamente la data di inizio dei lavori.

3. Eventuali ulteriori obblighi temporanei potranno essere stabiliti dalla Regione qualora ricorrano situazioni di emergenza.

ART. 8 COMUNICAZIONE DI APERTURA E CHIUSURA

1. Il titolare della concessione comunica alla direzione centrale competente in materia di impianti a fune e all'Autorità di sorveglianza le date di apertura e chiusura dell'impianto.

ART. 9 DURATA DELL'CONCESSIONE

1. La concessione permane valida per 30 anni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. 11/2022, e la data di scadenza è indicata nel decreto di concessione.

1. La stessa potrà essere modificata, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 11/2022, sia nei termini di scadenza, sia in conseguentemente a varianti costruttive o del soggetto concessionario.

2. La concessione è soggetta a decadenza, sospensione, revoca e cessazione secondo le disposizioni prescritte rispettivamente degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 11/2022.

ART. 10 VOLTURA E CESSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere volturata ad altro soggetto, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 2, della L.R. 11/2022.

2. È nullo qualsiasi atto di cessione parziale o totale della presente concessione ad altro soggetto, senza la preventiva approvazione della Regione e dell'Autorità di sorveglianza.

ART. 11 DELEGA ALL'ESERCIZIO

1. Il concessionario, in quanto gestore dell'impianto, ha facoltà di incaricare un soggetto giuridico terzo detto "*esercente*", mediante rapporto contrattuale subordinato al benessere della Regione, in quanto ente concedente. L'*esercente* può essere delegato alla totale o parziale manutenzione ordinaria ed al permanere dei prescritti requisiti di sicurezza dipendenti dalla manutenzione a lui ascrivita. L'*esercente* è preposto all'esercizio assieme al Direttore dell'Esercizio ed al personale operativo. L'*esercente* è obbligato a dare preventiva informazione al gestore, all'Ente concedente e all'Autorità di sorveglianza, delle aperture e chiusure dell'impianto a fune, nonché dare tempestiva comunicazione di qualsiasi azione e/o evento riguardi la sicurezza dell'impianto.

ART. 12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. La concessione si intende assentita senza pregiudizio per diritti di terzi. Il Titolare della concessione si obbliga a tenere sollevato ed indenne la Regione e l'Autorità di sorveglianza da qualsiasi responsabilità verso terzi, nonché da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posti in essere da terzi o che possa insorgere in dipendenza dalla concessione o dall'esercizio dell'impianto.

ART. 13 VIGILANZA

1. La vigilanza sull'esercizio dell'impianto viene esercitata dalla Regione e dagli Organi previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle rispettive attribuzioni conferite dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

2. Il Titolare della concessione ha l'obbligo di collaborare coi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, ottemperando alle loro richieste e lasciando libero accesso all'impianto in occasione delle visite di controllo. Il Titolare della concessione è inoltre obbligato ad esibire in qualsiasi momento, su richiesta degli enti vigilanti, tutti gli atti e la documentazione attinente l'esercizio dell'impianto stesso.

3. Per la sorveglianza tecnica sull'impianto, spettante alla Regione, il concessionario è tenuto a versare una quota annua nella misura stabilita dal Regolamento di esecuzione della L.R. 11/2022, art. 11, secondo le modalità indicate dall'Autorità di sorveglianza.

Art. 14 GARANZIA ASSICURATIVA

1. Per tutta la durata della concessione, il Titolare della stessa deve essere assicurato contro gli infortuni ed i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi ed alle loro cose, nonché alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell'espletamento delle proprie mansioni.

Art. 15 INCIDENTI

1. Qualsiasi tipo di incidente o anomalia di esercizio, ai sensi dell'art. 93 del D.M. 753/1980, dovrà essere comunicato immediatamente e dovrà essere inviato dettagliato rapporto entro e non oltre cinque giorni dall'accaduto alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – DiGIFeMa – ed agli altri ministeri, nonché enti statali o regionali, stabiliti dalle norme vigenti al momento del fatto ed annotato nell'apposito giornale di esercizio.
2. Trovano applicazione le disposizioni previste dalla L.R. 11/2022 e le relative sanzioni.

ART. 16 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ferma restando l'applicazione di sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni in materia di esercizio degli impianti di cui al presente Disciplinare, comporta l'applicazione di quanto disposto dal Capo- X della L.R. 11/2022.

ART. 17 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari regionali, nazionali e comunitarie in materia di costruzione e esercizio di impianti a fune.

Letto approvato e sottoscritto

Comune di Trieste

Il Direttore di Dipartimento
- dott. ing. Giulio Bernetti -

*[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.]*

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	16/03/2023
Nome	EC15 2022 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE NEW_R01.DOCX_FIRMATO-3 [1.0].PDF
Impronta	0F27E9F11815BFC46E67309144EA4CA9C3EE99BD53585752F8BD85482ED69C3E
Dimensione (Byte)	135,242

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-DEC-2023-11645-P
Verso	Partenza
Data registrazione	16/03/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	GIULIO BERNETTI
Codice Fiscale	TINIT-BRNGLI72L21L424H
Codice Identificativo	WSREF-62249816417700
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	79 1A 30 47 B4 E0 7A 7C 2D D9 C5 7D 43 34 CA E2 0B 58 80 C9 7D 9A 2D 6E C2 0D 44 67 E1 D9 79 38 8F 90 55 B8 B9 D8 72 9E 2E 78 2F 5B E8 93 8C 2C F3 C5 43 2B 06 58 01 33 E5 5B B8 CC 37 A8 62 2E 0F 72 ED 5E 16 D4 94 57 B8 81 1D 77 18 1A 97 DF C4 97 6E DF DC 8B 1A D1 94 71 50 86 E7 47 08 DF B5 EE 94 38 44 6F 0F DC 3D 4E 06 87 25 88 79 90 D3 02 E1 CF 4B 42 16 74 09 0A B6 D7 45 7B 70 1C 7F 5F E4 49 34 A5 61 39 86 5C F4 9D 33 2F A6 F8 9B 7C 20 C9 BE 45 08 A3 60 48 6E 23 56 56 BC 5F C5 9B 44 DC 3F 4F E7 FB 16 25 BB 59 1B AF 72 05 F1 FB 6C F6 90 07 9B F0 57 4C 1D 64 24 21 D4 39 8F 7F 9C 84 4D 52 39 50 96 4A B8 19 FD 31 57 69 E0 A3 D6 B0 65 55 79 BA D8 77 A0 57 28 1A F8 82 00 31 33 E4 4C A8 56 B4 C6 D8 FD 0E 27 6B 06 32 10 13 61 D9 0A CF EE 7E FC 95 2D 30 72 8F E9 8D
Data e ora della Firma	16/02/2023 13:55:12 GMT
Validità del certificato	Dal 09/03/2022 15:06:27 GMT al 09/03/2025 15:06:27 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

(1) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used (3) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiche' il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached

FIRMA 2	
Firmatario	MAGDA ULIANA
Codice Fiscale	TINIT-LNUMGD62A41L483Q
Codice Identificativo	202114772099
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	B2 6F 80 98 25 F9 BA FF B9 33 6F 8E DB AF C9 B1 BA 0C 20 DD BB 95 9F 70 A7 B0 48 94 93 34 F7 18 9F 9F A8 93 D6 33 4F B2 1E D2 90 CF 9E 35 D7 E9 F2 29 49 5A 8D 9B 92 F0 5B E3 4C 72 7B C6 66 5D AD 43 14 D7 DE 5C 1F 48 B0 25 E7 B2 F9 8A F9 DC 43 AA AB 7C FD 2E 6A 76 44 53 CF A0 7C 7E CF 05 6F 5F F4 8B B3 E9 78 68 EC 8E 40 09 16 4A F6 AB 1C 7F 09 BE D3 75 CF 96 A6 20 CF FF D7 2A 19 7A 6B A2 57 36 AE FB 8F CD 64 2C 73 A9 EB F3 BA D9 8D 7A DC C9 56 AE F2 7D 72 2B 9C C8 32 55 05 8E 62 B2 13 FA 85 6F 88 A6 4F 7C 7C 6A 16 16 C8 34 DB F1 D6 61 10 A3 B2 8E 09 A0 9E E3 DE C3 77 51 CB 77 5D 05 75 67 E5 13 DD 25 5C 8D 54 17 B0 46 6A EF 95 BB 6F E5 46 50 49 4C 50 68 15 78 90 C4 47 CB 6B 10 67 BE 5D 57 38 82 EE 7F A4 3B 93 78 63 63 3A B3 7D 92 F3 47 00 F1 06 F1 70 2B 46 19
Data e ora della Firma	16/03/2023 14:52:12 GMT
Validità del certificato	Dal 23/08/2021 12:12:11 GMT al 23/08/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	
MARCA TEMPORALE	
Firmatario	Actalis Qualified Time-Stamping Authority TSU 2
Data e ora della Marca	16/03/2023 14:52:12 GMT
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified TimeStamp CA G1
Organizzazione	Actalis S.p.A.
Stato	IT
Validità del certificato	Dal 03/01/2023 16:35:48 GMT al 31/12/2032 16:35:48 GMT
Marca Temporale Valida	